

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA A VERBALE

nella causa iscritta al ruolo al n. 1542/2018 R.G., promossa da
avv. CISTERNINO COSIMO)

ricorrente

contro

POSTE ITALIANE SPA (avv. CAMBIERI CLAUDIO PAOLO)

convenuto

OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio

Il ricorrente ha agito per l'accertamento della responsabilità di Poste Italiane spa in ordine all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 8.1.2013 ed in conseguente risarcimento del danno non patrimoniale.

Poste Italiane insisteva per il rigetto del ricorso.

La causa una volta istruita all'odierna udienza è stata discussa.

In proposito occorre fare riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, tenuto conto degli elementi emersi all'anamnesi medico-legale: " In ordine alla natura delle lesioni riportate, da quanto sino a qui esposto, risulta che in data 08.01.2013 l' [] o riportava frattura del piatto tibiale della gamba destra.

Relativamente all'accertamento del nesso di causalità materiale tra il sinistro descritto in atti avvenuto il 08.01.2013 e le lesioni, quanto segnalato nelle certificazioni eseguite dai sanitari intervenuti nel corso della vicenda clinica si riferisce sempre ad aspetti lesivi, recenti, di origine traumatica, i quali sono tutti compatibili con la dinamica del sinistro stradale descritta in atti e dal diretto interessato in sede di visita diretta.

Per tali motivi tutti gli elementi di competenza tecnica medico-legale concordano, quindi, nel ritenere pienamente giustificato il nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate ed il sinistro stradale del 08.01.2013.

Per quanto attiene l'assenza dal lavoro derivata dall'infortunio, va tenuto presente che il periziando svolgeva un'attività lavorativa (impiegato) alle dipendenze da terzi. Si prende quindi atto di un periodo di inabilità temporanea lavorativa totale protrattosi per giorni 226 (dallo 08.01.2013 fino al 17.06.2013 compreso e dal 31.08.2017 fino al 03.11.2017 compreso).

In ordine alle conseguenze biologiche di natura temporanea, vanno riconosciuti giorni 6 a titolo di danno biologico temporaneo totale, giorni 100 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 75%, giorni 60 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 50%, giorni 60 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 25%.

I reliquati anatomico-funzionali attribuibili causalmente al sinistro del giorno 08.01.2013 sono rappresentati da:

- lieve ipotonia del quadricipite femorale destro;
- modesta eccedenza perimetrica del ginocchio sinistro;
- limitazione antalgica della flessione-estensione rotulea destra;
- insufficienza al carico statico e dinamico;
- gonalgia destra, insufficienza al carico statico e dinamico, difficoltà nella deambulazione.

In ordine ai postumi permanenti residuati, tutte le menomazioni anatomofunzionali accertate e descritte risultano annoverabili sotto l'unica voce di **danno biologico permanente**, nei confronti del quale corrisponde una complessiva riduzione funzionale della validità psico-fisica del soggetto pari al **9(nove)%**.

Per quanto attiene il livello di sofferenza soggettivo intrinseco insito nella menomazione – indipendentemente dalle interferenze dei postumi su specifici aspetti dinamico-relazionali e personali del lesa – riteniamo che, alla luce della ricorrente sintomatologia dolorosa nocicettiva e del complessivo disagio soggettivo del danneggiato in relazione agli attuali postumi, si debba riconoscere un incremento dei parametri di monetizzazione dell'invalidità biologica tabellata, prendendo a riferimento un livello di sofferenza intrinseca "temporanea e permanente" di grado "lieve-medio".

Le copie delle spese mediche presenti nel fascicolo attoreo, pari ad € 340,00, risultano congrue, pertinenti e riconducibili causalmente all'evento in esame.

Si dà atto che l'Interessato ha versato il fondo spese secondo quanto disposto dalla S.V., pertanto nulla è più dovuto al sottoscritto.

Come da disposizioni del Giudice, ho inviato copia bozze preliminari. Non sono pervenute obiezioni tecniche in relazione al giudizio conclusivo espresso dal sottoscritto CTU.

(v. in particolare l'elaborato tecnico del CTU).

Le conclusioni della consulenza d'ufficio sono condivisibili per l'ampiezza della motivazione e l'approfondimento dell'analisi.

Circa la responsabilità di Poste It. Osserva il GL che l'incidente in oggetto è incontestato ed accertato quanto alla sua dinamica: il ricorrente, portalelettere è caduto con lo scooter fornitogli dall'amministrazione postale per consegnare la posta. Circa la responsabilità dell'accaduto l'art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a garantire e salvaguardare l'integrità e l'incolumità del lavoratore incombendo quindi sulla convenuta POSTE spa l'onere di fornire la piena prova di aver effettivamente adempiuto al suddetto obbligo di sicurezza.

E' indubbio che l'attività consistente nel distribuire la posta agli utenti) attraverso l'utilizzo di uno scooter mezzo di per sé leggero (liberty 125 v foto doc 2 memoria) a due ruote munito di portapacchi costituisce attività pericolosa non attentamente gestita e programmata con sistemi alternativi di produzione.

Peraltro già dalla stessa relazione ispettiva della ditta fornitrice dei Mezzi la Piaggio è risultato che su quasi tutti i mezzi controllati la pressione dei pneumatici è risultata inferiore alla pressione standard. Ciò evidenzia il fatto che al di là del mancato controllo della pressione degli stessi da parte dei singoli operatori è risultato assente il controllo generalizzato del datore di lavoro sull'efficienza ed affidabilità dei mezzi in questione con conseguente deficit di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nel servizio in parola. Ne deriva la responsabilità di Poste per l'incidente in parola.

Circa il danno subito dal ricorrente in occasione del primo e più grave infortunio il CTU nominato ha concluso che il ricorrente riportava frattura del piatto tibiale esterno del ginocchio destro t. Le conseguenze indennizzabili sono state individuate in

-danno biologico temporaneo totale 6gg;

-danno biologico temporaneo parziale al 75% 100 gg;

-danno biologico temporaneo parziale al 50% 60 gg;

danno biologico temporaneo parziale al 25% 60 gg;

danno biologico permanente 9% (con appesantimento del parametro economico).

Grado di sofferenza lieve medio. Le conclusioni della consulenza d'ufficio sono condivisibili per l'ampiezza della motivazione e l'approfondimento dell'analisi.

Quanto alla quantificazione del danno non patrimoniale secondo le percentuali indicate nella CTU ed in applicazione delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano.

Risultano pertanto:

euro 18.871 per danno biologico permanente (9%);

euro 5.661 per l'appesantimento del parametro economico ;

euro 576 per il danno biologico temporaneo totale;

euro 7200 per il danno biologico temporaneo parziale al 75%;

euro 2.880 per il danno biologico temporaneo parziale al 50%;

euro 1440 per il danno biologico temporaneo parziale al 25%.

Sono ritenute congrue le spese sanitarie di euro 340,00-

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,

- 1) Accertato che il ricorrente ha subito, a seguito degli infortuni sul lavoro in epigrafe un danno non patrimoniale condanna Poste Italiane, civilmente responsabile, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 36628,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
 - 2) Condanna Poste Italiane spa a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 5.000 di compensi, oltre spese generali iva e cpa;
 - 3) Pone definitivamente a carico di Poste Ita spa le spese di CTU liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
- Padova, 27.10.20.

Il giudice del lavoro
Dott. Maurizio Pascali

Il Funzionario Giudiziario
class. Luigia Cocornazzi
Cocornazzi

Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 27 OTT. 2020

pagina 3 di 4

Il CANCELLIERE
Cocornazzi